

145.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Annunzio)	2983	Disegni di legge di ratifica nn. 1711, 1810, 1821, 1822, 1823, 1525, 1537 (Articoli)	2957
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	2983	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	2984
Disegno di legge di conversione n. 2133:		Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2984
(Articolo unico)	2969	Missioni vevvoli nella seduta del 2 marzo 1993	2983
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	2969	Proposte di legge (Annunzio)	2983
(Articoli del relativo decreto-legge, tabelle A e B)	2970	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	2984
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2975		
(Ordine del giorno)	2979		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A BUENOS AIRES IL 22 MAGGIO 1990 (1711);

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE, FIRMATA A TORONTO IL 17 NOVEMBRE 1977, TRA L'ITALIA ED IL CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTO AD OTTAWA IL 20 MARZO 1989 (1810);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TURCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTO AD ANKARA IL 27 LUGLIO 1990 (1821);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA EQUIPOLLENZA GENERALE DEI PERIODI DI STUDI UNIVERSITARI, FATTA A ROMA IL 6 NOVEMBRE 1990 (1822);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA, FATTA A VARSAVIA IL 28 APRILE 1989 (1823);

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO N. 9 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FATTO A ROMA IL 6 NOVEMBRE 1990 (1525);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE UNIDROIT SUL LEASING FINANZIARIO INTERNAZIONALE, FATTA AD OTTAWA IL 28 MAGGIO 1988 (1537)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1711, NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1810, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1821, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo medesimo.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1822, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1823, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1525, NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1537, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione UNIDROIT sul *leasing* finanziario internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 9, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE (2133)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonché dell'articolo 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 9

All'articolo 1, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Servizi assistenziali). — 1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono a trasferire ai comuni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 del presente articolo, precedentemente esercitate dalle province. I relativi provvedimenti dovranno prevedere il trasferimento: a) del personale addetto ai

servizi assistenziali, compreso quello amministrativo e dei servizi generali, in servizio presso le province alla data del 31 dicembre 1992; b) delle strutture ed attrezzature utilizzate per i suddetti servizi; c) delle risorse e dei finanziamenti necessari. Contestualmente le regioni devono definire le funzioni di promozione e di coordinamento delle province ed assicurare le condizioni per il loro esercizio. Le regioni devono altresì definire quali funzioni, tra quelle già svolte dalle province, dovranno essere gestite su base intercomunale.

2. Fino al trasferimento di cui al comma 1, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

3. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993 ».

All'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: « Il contributo » sono inserite le seguenti: « già previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67 »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo aggiuntivo di lire 5 miliardi, di cui al comma 2, nella

misura del 50 per cento è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c), della citata legge n. 476 del 1987, tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali). — 1. L'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente:

“ART. 13. — 1. I divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Misure urgenti in materia sanitaria).

1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.

2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.

5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro capite* dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di lire 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di lire 1.750.000 e di lire 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'università degli studi di Siena.

ART. 2.

(Ripiano maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 [saldo] e 1992).

1. Alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, pari alle eccedenze delle spese correnti rispetto alle entrate complessive correnti comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, si fa fronte:

a) quanto ad un terzo con oneri a carico del bilancio delle regioni e province

autonome, che vi provvedono o con i propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, ai fini della copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) quanto ai restanti due terzi con oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con determina del direttore generale della Cassa medesima alle regioni e province autonome finanziamenti nei limiti dell'85 per cento della intera quota prevista a carico dello Stato, sulla base di specifica autorizzazione del Ministero del tesoro. Per il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti del restante 15 per cento a saldo, la istanza deve contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1992, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e alle province autonome finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella B. Con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base dell'indicazione di cui alla predetta tabella B, si provvede alla concessione dei mutui, in ragione del 30 per cento nell'anno 1993 e per il rimanente 70 per cento nell'anno 1994 ed alla contestuale somministrazione. Non si applica il disposto di cui all'articolo

19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

3. I mutui con oneri a carico dello Stato di cui ai commi 1 e 2, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 610 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione della proiezione per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 3.

(Disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990).

1. I mutui a copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ed all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, possono essere assunti in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, in attesa del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fino alla concorrenza dell'80 per cento della differenza tra l'importo della maggiore spesa sanitaria accertata sulla base dei conti consuntivi oppure, se mancanti, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili, e l'importo dei mutui già contratti per il medesimo titolo.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del 90 per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo è subordinata all'osservanza del disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 1.500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata dal Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. ».

3. I mutui di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, devono essere assunti dalle regioni e province autonome entro il 31 dicembre 1993 per la estinzione delle anticipazioni straordinarie di cassa. Gli eventuali interessi sulle predette anticipazioni straordinarie maturati successivamente alla data del 31 dicembre 1993, rimangono a carico dei bilanci regionali e provinciali in aggiunta alla quota di cui al predetto articolo 3, comma 3-bis, lettera a), con separata evidenza nel contratto di mutuo.

ART. 4.

(Disposizioni comuni).

1. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi alle regioni e province autonome ai sensi del presente decreto dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi delle unità sanitarie locali, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

ART. 5.

(Servizi assistenziali).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1993, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno

pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per gli anni 1991, 1992 e 1993.

ART. 6.

(Contributi per le associazioni di promozione sociale).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: « di cui all'articolo 115 » fino a: « legge 21 ottobre 1978, n. 641 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ».

2. Il contributo di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 67, è aumentato per l'anno 1993 della somma di lire 5 miliardi.

3. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il contributo è ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 MARZO 1993

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale	5.600.000

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI (in milioni)
Piemonte	462.427
Valle d'Aosta	8.200
Lombardia	971.984
Bolzano	33.463
Trento	36.432
Veneto	487.659
Friuli-Venezia Giulia	119.418
Liguria	206.418
Emilia-Romagna	471.841
Toscana	400.070
Umbria	92.271
Marche	166.706
Lazio	588.520
Abruzzo	132.371
Molise	34.838
Campania	603.984
Puglia	427.723
Basilicata	59.456
Calabria	210.281
Sicilia	455.442
Sardegna	160.496
Totale	6.130.000

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI 1, 2, 5 e 6-BIS DEL
DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 6.

1. 1.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.

1. 2.

Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale. Il medico, che ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per

il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi senza la soggezione a particolari vincoli normativi.

7-ter. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti rispettivamente dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato il 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e al relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

7-quater. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale ». Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 3.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dall'articolo 36, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 833, le società termali a partecipazione statale già facenti capo all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono trasferite alla regione o provincia autonoma ed al comune nel cui territorio le società stesse sono ubicate, rispettivamente nelle misure del 51 per cento e 49 per cento del capitale azionario previa, acquisizione delle azioni possedute dalle Terme di Aniano S.p.A. e dalle Terme Sibarite S.p.A. Il trasferimento delle partecipazioni azionarie è attuato a titolo gratuito, previo ripianamento da parte delle regioni o province autonome e dei comuni interessati delle perdite eventualmente risultanti dalla situazione patrimoniale. Le regioni ed i comuni possono cedere anche a terzi provati, a prezzi di mercato, quote delle rispettive partecipazioni azionarie nelle società di cui sopra; tale facoltà deve essere esercitata d'intesa tra la regione ed il comune in modo che la partecipazione complessiva del comune e della regione non sia in nessun caso inferiore al 51 per cento dell'intero pacchetto azionario.

1. 4.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per le malattie a trasmissione parenterale ed elettivamente quelle che si trasmettono mediante sangue e altri fluidi biologici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti sanitari, pubblici o privati, hanno l'obbligo, con onere a carico degli enti stessi, di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei preposti in relazione agli

specifici obblighi di tutela e prevenzione antinfortunistica nei confronti dei subordinati.

1. 5.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico che, ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 412, ha posto termine, dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

1. 6.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo di coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvede un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'Unità sanitaria locale territorialmente competente per l'Istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuncia entro no-

vanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

1. 01.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La concessione della quota di mutuo del 70 per cento e la contestuale somministrazione sono vincolate alla presentazione di apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. 1.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,
Provera.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Servizi assistenziali).

1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata

in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni adotteranno entro il 31 dicembre 1993.

* 5. 1.

Farigu, Buttitta, Piro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Servizi assistenziali).

1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni adotteranno entro il 31 dicembre 1993.

* 5. 2.

Mussolini, Conti, Poli Bortone.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Le funzioni di assistenza — di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 — sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni adotteranno entro il 31 dicembre 1993.

5. 3.

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ARTICOLO 5.

(Servizi assistenziali).

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1993, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per gli anni 1991, 1992 e 1993.

5. 4.

Il Governo.

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. Sono assunte a carico del bilancio statale le maggiori occorrenze finanziarie, pari alla differenza tra le spese sanitarie di parte corrente e le assegnazioni regionali comunque corrisposte relative agli esercizi fino al 1984 compreso, dei policlinici universitari gestiti direttamente dalle Università degli studi di Napoli, mediante versa-

mento sulle rispettive contabilità speciali da parte del Ministero del tesoro, sulla base di apposite dichiarazioni sottoscritte dal Rettore, dal direttore amministrativo e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. All'onere valutato in lire 75 miliardi si provvede con quota parte delle disponibilità del conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, da versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della correlativa assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

6-bis. 01.

Alterio, Tuffi, Mazzola, Farigu, Lento.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6-BIS. 02.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale medico, in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ed incaricato formalmente al posto di XI livello, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, è inquadrato nella posizione apicale, previo concorso riservato, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità prevista all'articolo 17 del medesimo decreto-legge.

0. 6-bis. 02. 1.

Ferri, Ciampaglia, Costi, Ferrauto.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. Il personale medico che ricopre posizioni funzionali di 10° livello di ruolo, il

quale, alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, abbia esercitato funzioni superiori, per almeno un anno, in quanto preposto alla direzione di servizi autonomi previsti da specifiche disposizioni legislative, può essere inquadrato nella posizione apicale mediante concorso, allorché l'amministrazione provvederà alla trasformazione del corrispondente posto.

2. Al personale medico di cui al comma 1, in possesso dei prescritti requisiti di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, nei primi concorsi per l'accesso alla posizione funzionale apicale è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti due per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla direzione dei servizi autonomi, fino ad un massimo di punti dieci, rispetto al punteggio stabilito per i titoli di carriera, di cui al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982. L'attività del personale inquadrato nella posizione apicale ai sensi

del precedente comma 1 è oggetto di verifica quinquennale.

6-bis. 02. Alterio, Mazzola, Farigu, Tuffi, Randazzo, Lento.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che, per le malattie a trasmissione parenterale ed elettivamente quelle che si trasmettono mediante sangue e altri fluidi biologici, gli enti sanitari, pubblici e privati, non hanno l'obbligo di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei preposti in relazione agli specifici obblighi di tutela e prevenzione antinfortunistica nei confronti dei subordinati,

impegna il Governo

a provvedere affinché la copertura assicurativa di cui sopra divenga obbligatoria.

(9/2133/1).

Calderoli.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 marzo 1993.**

Breda, Buffoni, Cancian, Giorgio Carta, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Dosi, Facchiano, Marte Ferrari, Ferrarini, Luigi Grillo, Matulli, Matteja, Mazzuconi, Nencini, Nuccio, Piredda, Sacconi, Sterpa.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Andò, Bonsignore, Borghezio, Breda, Paolo Bruno, Buffoni, Cancian, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Facchiano, Farace, Marte Ferrari, Ferrarini, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Matteja, Mazzuconi, Meo Zilio, Nencini, Nuccio, Piredda, Picchio, Sacconi, Sterpa.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° marzo 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TURCI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché agli articoli 644, 644-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di riciclaggio e di usura » (2314);

PAISSAN ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti » (2315).

PAISSAN ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, recante agevolazioni per i lavoratori genitori di minore con *handicap* » (2316).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 1° marzo 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del tesoro:

« Partecipazione dell'Italia al *Rain Forest Trust Fund* » (2317);

« Partecipazione dell'Italia al *Multilateral Investment Fund (MIF)* » (2318).

dal ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Delega al Governo per la ristrutturazione degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria » (2319).

Saranno stampati e distribuiti.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 30 dicembre 1992, nn. 510 e 511, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

S. 874. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-

cembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi » (*Approvato dal Senato*) (2246);

S. 875. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate » (*Approvato dal Senato*) (2244).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato SGARBI per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 207);

nei confronti del deputato URSO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti) (doc. IV, n. 208);

nei confronti del deputato CRAXI per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 209).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 24 febbraio 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Broni (Pavia), Foglianise (Benevento), Lecco (Como), Gatteo (Forlì-Cesena), Montignoso (Massa Carrara), Vigonovo (Venezia) e Colleferro (Roma).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.